

VERBALE DI ACCORDO PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 24 L. 223/1991

Addì 20 giugno 2017 in Roma presso la sede nazionale di FISASCAT CISL si sono incontrati:

- la società **Prénatal S.p.A.**, in persona del dott. Maurizio Santini, assistita dalla Confcommercio di Roma e dal Consulente del Lavoro dott. Massimo Brisciani;
- FILCAMS CGIL: Loredana Colarusso, FISASCAT CISL: Elena Maria Vanelli, UILTUCS Paolo Proietti e le RSA/RSU aziendali (di seguito le "OO.SS." o "Organizzazioni Sindacali")

PREMESSO CHE

- la Società applica il C.C.N.L. per i dipendenti di Aziende del Terziario, occupa sul territorio nazionale n. 998 lavoratori, di cui n. 10 dirigenti e n. 43 assunti a tempo determinato;
- la Società nel corso degli ultimi sei anni ha dovuto far fronte ad una crisi aziendale che ha causato forti contrazioni dei volumi di fatturato e pesanti perdite nel conto economico, e nonostante si sia intervenuto attraverso chiusure di punti vendita e l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, tale situazione non è di fatto migliorata;
- prendendo atto della situazione, la Società ha deciso di avviare un piano urgente di riorganizzazione finalizzato al recupero di redditività e all'adeguamento dei costi gestionali, nonché alla preservazione del patrimonio di competenze fin qui accumulato, ponendo le basi per il rilancio dell'attività attraverso l'integrazione del *retail* di *Holding* dei Giochi e di *Bimbo Store* e la costituzione di un gruppo integrato denominato *Prénatal Retail Group*, avente l'obiettivo di realizzare l'ottimizzazione dei costi di struttura e di acquisto e delle politiche commerciali sinergiche;
- la contrazione del fatturato e la riduzione dei margini di profitto richiedono che, nel breve-medio termine, si intervenga attraverso la riorganizzazione del modello di servizio al fine di raggiungere, nel minor tempo possibile, il riequilibrio del conto economico. A tal fine è opportuno che vengano adottati gli strumenti di legge e di contratto idonei alla riduzione strutturale del costo del lavoro, ma altresì finalizzati all'impiego razionale della forza lavoro presente in azienda e ad evitare, o limitare, la riduzione del personale;
- in data 28 aprile 2017, la Società ha inviato alle OO.SS. la comunicazione ai sensi degli artt. 4 e 24, L. 223/1991, per far fronte all'esubero di n. 95 lavoratori in relazione all'esigenza di ridimensionamento dell'organico aziendale di rete vendita.

Tutto ciò premesso, le Parti hanno raggiunto il seguente accordo per la conclusione della procedura di riduzione di personale di cui alle premesse:

1. Nel corso degli incontri tenutisi il 16 e 29 maggio e 12 giugno 2017 a livello nazionale e nei ripetuti incontri in sede locale, le Parti hanno trovato soluzioni specifiche che hanno consentito di rideterminare la misura degli esuberi in n. 86 unità e di salvaguardare parzialmente i posti di lavoro attraverso il ricorso al contratto di solidarietà ai sensi del D. Lgs. 148/2015 (di seguito indicato come CDS). In particolare,
 - a. con riferimento a n. 60 lavoratori in n. 31 punti vendita è stato possibile stipulare il CDS come misura conservativa di carattere temporaneo per il superamento della crisi;
 - b. con riferimento agli ulteriori n. 26 esuberi relativi ai punti vendita di Nola, Asti, Salerno e Siderno dei quali è stata decisa la chiusura, si è preso atto dell'impossibilità del ricorso al CDS in considerazione del carattere definitivo degli interventi di chiusura dei punti vendita.
2. Le Parti concordano che l'azienda potrà licenziare i lavoratori di cui alla lettera b) del punto che precede sulla base del solo criterio della non opposizione individuale al licenziamento, manifestata dagli interessati entro la data odierna.

3. La Società si impegna a corrispondere a ciascun lavoratore licenziato, a fronte della rinuncia a impugnare il licenziamento e subordinatamente alla sottoscrizione di specifico accordo di conciliazione ex artt. 2113 c.c. e artt. 410 e 411 c.p.c., in aggiunta a tutte le competenze di fine rapporto spettanti per legge e per contratto, una somma a titolo di incentivo all'esodo, pari a n.11 mensilità dell'ultima retribuzione mensile dallo stesso goduta, da intendersi quale retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di paga con esclusione dei ratei.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 12, L. 223/1991 si intendono sanati dal presente verbale di accordo, ad ogni effetto di legge, eventuali vizi in ordine alla comunicazione di avvio previsti ex artt. 4 e 24, L. 223/1991.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito in tutte le sue parti le procedure di consultazione di legge con esito positivo e che il presente accordo realizza le finalità e gli effetti di cui alle disposizioni della L. 223/1991 e successive modifiche e/o integrazioni.

Roma, 20 giugno 2017


PRENATAL SPA



FILCAMS CGIL NAZIONALE



FISASCAT CISL NAZIONALE



UILTUCS NAZIONALE



RSA/RSU

